

ACCESSO CIVICO

Che cos'è?

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le PP.AA. hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale.

Come esercitare il diritto?

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, Dott.ssa Elisa Tosonotti, redatta sul modulo di richiesta appositamente predisposto ed inviata all'indirizzo di posta elettronica: tosonotti@srtspa.it tel. 0143744516.

Il procedimento

Il cittadino interessato che presenta istanza di accesso civico dovrà riportare nel campo "Oggetto" del messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: "RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 33/2013".

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda verrà pubblicato sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", il documento, l'informazione o il dato richiesto.

Seguirà comunicazione via posta elettronica al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nell'ipotesi in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne verrà data comunicazione per mezzo di posta elettronica, al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Non saranno tenute in considerazione richieste di accesso civico presentate con modalità differenti.

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo, Ing. Andrea Firpo – Direttore generale di SRT S.p.A., compilando il modulo di richiesta appositamente predisposto e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica: firpo@srtspa.it tel. 0143744516.

Il richiedente dovrà specificare nell'oggetto: "ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS 33/2013 RIVOLTA AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO".

Il soggetto titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell'informazione, provvede ad attivare una specifica istruttoria procedimentale per garantire, se dovuta, la pubblicazione del dato o dell'informazione non presente. Entro 15 giorni dalla richiesta, il dato sarà pubblicato dandone comunicazione per mezzo di posta elettronica al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010.